

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente alcune modificazioni e completazioni alla legge
12 ottobre 1936 sulla Cassa Pensioni del Corpo insegnante
del Canton Ticino

(del 4 luglio 1950)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

L'adozione della legge 29 ottobre 1946 sugli stipendi dei docenti ha procurato al personale insegnante dei sensibili miglioramenti in rapporto agli stipendi precedenti. Per i docenti che non avevano ancora 40 anni di età gli aumenti di stipendio poterono essere assicurati alla Cassa Pensioni docenti, mentre per quelli che avevano superato tale limite non è stato possibile aggiornare la loro posizione nei riguardi della pensione perchè vi ostava la tassativa disposizione del § dell'art. 8 della legge 12 ottobre 1936 che fissa: «La somma assicurata nell'anno in cui l'assicurato compie i 40 anni di età non è più suscettibile di aumento». Questa norma intesa a sopprimere dei rischi per la Cassa Pensioni, ha potuto essere introdotta nel lontano 1936 quando il valore della moneta era stabile e non c'era ancora pericolo del rincaro del costo della vita.

Il problema generale dell'assicurazione degli stipendi è andato man mano complicandosi per il verificarsi di nuovi avvenimenti che hanno creato delle nuove situazioni delle quali forzatamente si deve tener conto. Nel 1946 è stata votata l'assicurazione federale vecchiaia e superstiti e subito dopo è stato ammesso il principio di incorporare il carovita nello stipendio assicurato alla Cassa Pensioni. Queste diverse nuove questioni hanno comportato lunghi e laboriosi studi per arrivare a una soluzione. Abbiamo avuto parecchi scambi di vedute, sia con periti e sia con i rappresentanti delle Associazioni magistrali. Siamo però lieti di informarvi che le proposte che sottoponiamo alla vostra approvazione incontrano l'assenso dei docenti.

E' giuocoforza innovare alcuni criteri sanciti con la legge del 1936, in quanto l'aumentato costo della vita ha obbligato le Autorità federali, cantonali e gli enti pubblici e privati a rivedere non solo le condizioni salariali dei loro dipendenti ma ad aggiornare nel contempo anche le misure di previdenza attinenti all'assicurazione invalidità e vecchiaia. La pensione da accordare a chi si ritira per ragioni di malattia o per limite di età e di anni di servizio deve essere sufficiente e commisurata alle odierne esigenze, e per far sì che risponda a tali requisiti deve rappresentare un'adeguata percentuale dello stipendio compreso il carovita che viene attualmente percepito.

Qualche problema di cui noi proponiamo la soluzione è già stato risolto per le altre categorie di dipendenti statali; alludiamo qui all'assicurazione degli aumenti di stipendio per il personale anziano. Le misure adottate per gli uni hanno costituito un precedente per gli altri. Conveniamo che nel limite del possibile si abbia a usare un identico trattamento per tutti.

Per dare una chiara visione dei diversi quesiti che sottoponiamo al vostro esame formuliamo la seguente elencazione, trattando in seguito ogni singolo punto:

1. Risanamento della Cassa Pensioni docenti;
2. Assicurazione aumenti di stipendio derivanti dall'organico 1946 e da suc-

- cessivi organici comunali per i docenti che al 1. settembre 1946 avevano più di 40 anni di età;
3. Incorporazione parziale del carovita nello stipendio assicurato ai fini della pensione;
 4. Introduzione di una pensione supplementare d'invalidità in funzione di coordinamento con l'AVS;
 5. Coordinamento della Cassa Pensioni docenti con l'assicurazione federale vecchiaia e superstiti;
 6. Conseguenze finanziarie.

RISANAMENTO DELLA CASSA PENSIONI DOCENTI

Benchè sia da tutti riconosciuta l'urgenza di questo problema, ragioni contingenti e di preminente necessità per i riflessi che esercitano sulla situazione economica dei docenti, ci hanno determinati a posporre la questione del risanamento alle altre che sono inderogabili. Altre considerazioni ci hanno suggerito di seguire questa via, e indichiamo innanzitutto il fatto del grave onere finanziario per lo Stato e per i Comuni, che non può fare a meno di comportare il risanamento della Cassa. Non è mestieri ricordare che per assidere la Cassa Pensioni su basi solide e stabili lo Stato e i Comuni saranno chiamati a compiere dei gravi sacrifici. Nel 1945 il progetto dipartimentale prevedeva un contributo annuo di Fr. 750.000.—. Con i provvedimenti di cui chiediamo l'adozione evidentemente il deficit tecnico della Cassa subirà un nuovo aumento che è difficile valutare oggi con esattezza. Bisognerà lasciar trascorrere, per poter vagliare l'effetto, qualche anno affinché le misure possano spiegare la loro azione. Nel campo del finanziamento delle Casse Pensioni statali s'intravedono nuove soluzioni. Sembra acquisito il principio che per le Casse Pensioni dei Cantoni — trattandosi di Casse per così dire eterne — il deficit tecnico possa in parte sussistere senza documento per il regolare funzionamento delle Casse e ciò in relazione alla costante rotazione che si registra in seno ai membri attivi, dato che coloro che cessano la loro attività sono rimpiazzati con elementi giovani. Sarà compito dei periti di fissare nel nostro caso quale dovrà essere il contributo di assestamento sulla base testè accennata avuto riguardo alla aumentata longevità media delle persone e al conseguente aumentato periodo di godimento della pensione.

Lo Stato e i Comuni sono chiamati a sopportare oneri non indifferenti per l'assicurazione degli aumenti di stipendio a dipendenza della regolamentazione della Cassa Pensioni da noi chiesta. Rinviando di qualche tempo il problema del risanamento, facilitiamo la ripartizione degli oneri finanziari, distribuendoli su un periodo di tempo più lungo, onde evitare un eccessivo aggravio dei bilanci dei prossimi anni. Qualche misura che avrà una favorevole ripercussione sulle finanze della Cassa è data dalla modificazione della scala per la tassa d'ammissione, dall'introduzione della tassa d'aumento in ragione del 100 % per tutti indipendentemente dall'età fermo stante il limite di 50 anni e dal nuovo disciplinamento della indennità alle maestre che si sposano. Il decorso dei pensionamenti per invalidità registrato negli ultimi anni lascia adito a buone speranze anche per l'avvenire e non crediamo che in pochissimo tempo tutti i docenti che hanno i richiesti requisiti di età e di anni di servizio si varranno del loro diritto per chiedere l'immediato pensionamento. La proposta che facciamo di elevare il limite per aver diritto al computo degli aumenti di stipendio da 40 a 50 anni non pensiamo costituisca un grave rischio per la Cassa. La concessione è suggerita per consentire la carriera ai docenti: i casi saranno però assai rari. La prevista modifica dell'art. 22 della legge ha una favorevolissima ripercussione sul bilancio tecnico.

Questi pochi ritocchi dell'attuale ordinamento della Cassa, anche se quasi tutti esercitano una benefica influenza, non rappresentano un rimedio allo

spinoso problema dell'assestamento che rimane insoluto e che dovrà essere affrontato e risolto entro breve tempo e in ogni caso non appena le circostanze lo consentiranno.

ASSICURAZIONE AUMENTI DI STIPENDIO AI DOCENTI CON PIU' DI 40 ANNI DI ETA'

Agli aumenti di stipendio per tutte le categorie di docenti derivanti dalla applicazione dell'organico del 1946 sono venuti ad aggiungersi quelli accordati da alcuni Comuni dei centri urbani e semi-urbani in seguito alla revisione dei loro organici. Per i docenti con meno di 40 anni di età l'inglobamento degli aumenti nello stipendio assicurato è avvenuto in conformità della legge vigente. Per quelli che invece avevano superato l'età di 40 anni si è dovuto mantenere assicurato lo stipendio computato precedentemente agli effetti della pensione, di guisa che esiste un divario sensibile fra lo stipendio effettivo e quello assicurato. Questa situazione si appalesa ognor più insostenibile e mette in serie difficoltà i docenti che si trovano in condizioni di chiedere il pensionamento. La pensione, che al massimo raggiunge il 60 % dello stipendio assicurato, non può essere adeguata se lo stipendio assicurato è inferiore a quello effettivo. Va da sé che l'assicurazione di aumenti di stipendio per docenti anziani comporta un rischio maggiore che non quella dei docenti in giovane età. Per attutare siffatto rischio, ammesso dai rappresentanti del ceto magistrale, proponiamo di stabilire una tassa d'aumento progressiva a seconda dell'età partendo dal 102 % per i docenti da 40 a 41 anni per arrivare al 180 % per quelli che al 1. settembre 1946 contavano 64 e più anni di età.

Per il datore di lavoro il contributo d'aumento è stabilito in ragione uniforme del 100 %. Con queste tasse e con i previsti contributi d'aumento non si potrà costituire la indispensabile riserva matematica, ma aumentare maggiormente le percentuali avrebbe significato rendere insopportabile l'assicurazione. Questa misura ci è apparsa giustificata dal momento che lo Stato ha concesso ai propri impiegati e gendarmi di assicurare alla Cassa Pensioni gli aumenti di stipendio indipendentemente dall'età. Osserviamo che per i docenti tale diritto è limitato agli aumenti dell'organico 1946 e dei susseguenti organici comunali adottati in questi ultimi anni. La norma generale che desideriamo sia introdotta è nel senso che lo stipendio assicurato per i docenti all'età di 50 anni non sia più suscettibile di aumento.

INCORPORAZIONE PARZIALE DEL CAROVITA NELLO STIPENDIO ASSICURATO

Le vigenti disposizioni legislative stabiliscono in tesi generale che il carovita non deve essere inferiore al 50 % dello stipendio. Non essendo sinora possibile arrivare alla stabilizzazione degli stipendi si è imposta la ricerca di una soluzione intesa a permettere di incorporare negli stipendi almeno una parte del carovita. Valendoci dell'esperienza fatta da altri enti pubblici, si è deciso di chiedere l'integrazione del carovita nello stipendio assicurato in ragione del 40 % dello stipendio assegnato per l'anno scolastico 1947-48, e ciò per il fatto che la misura dovrebbe aver effetto dal 1. gennaio 1948. Così facendo si lascia un margine non computato per il caso che si verificasse in proseguo di tempo una graduale diminuzione del costo della vita. Se nei prossimi anni l'indice si mantenesse pressochè costante e si giungesse alla stabilizzazione degli stipendi allora si potrà decidere l'integrazione totale. La formula per risolvere questo problema ci è stata suggerita in un primo tempo dal perito Dr. Riethmann e più tardi dalla proposta del Consiglio Federale per il personale della Confederazione. Per evitare una sovrassicurazione i periti delle Casse Pensioni statali hanno proposto di dedurre, dal guadagno assicurato ri-

sultante dallo stipendio maggiorato del 40 %, una quota definita di coordinamento con l'AVS, a condizione però che in caso d'invalidità si avesse a concedere una pensione supplementare d'invalidità a valere dal momento del pensionamento sino al giorno in cui il pensionato acquista il diritto alla rendita federale vecchiaia. Con questo sistema è possibile assicurare alla Cassa Pensioni non il previsto 40 % dello stipendio, ma un importo molto inferiore, risparmiando in tal guisa le tasse e i contributi d'aumento e parte dei premi ordinari sulla parte che vien defalcata in funzione di coordinamento con l'AVS. La sovrassicurazione sarebbe scaturita dal fatto che a 65 anni matura la rendita federale che, aggiunta alla pensione ordinaria, se fissata sul 140 % dello stipendio, avrebbe procurato una pensione totale superiore in alcuni casi al 90 % dello stipendio effettivo compreso il carovita.

Bisognava stabilire quale importo doveva essere sottratto in funzione di coordinamento. Il perito Dr. Riethmann aveva consigliato di dedurre una somma di Fr. 1.050.— per i docenti nati fra il 1. luglio 1883 e il 30 giugno 1884 aumentabile di Fr. 50.— per ogni anno di età inferiore sino a raggiungere i Fr. 2.000.— per i membri attivi della Cassa nati dopo il 1. luglio 1902. La Confederazione propone la riduzione di una quota fissa di Fr. 1.400.—. Il perito Dr. Saxer esamina le proposte Riethmann ha ritenuto, anche per ragioni pratiche, di suggerire per ogni assicurato la riduzione di una quota fissa di Fr. 1.500.—. Dopo ampie discussioni in seno alle Commissioni delle tre Casse Pensioni statali è prevalsa l'opinione di fissare la quota di coordinamento in Fr. 1.500.— per ogni assicurato o depositante a risparmio che non avesse compiuto 65 anni di età al 30 giugno 1948. Per la somma sottratta all'assicurazione per la pensione ordinaria si doveva trovare il modo di assicurarla sotto altra forma, ciò che domandiamo istituendo a lato della pensione ordinaria una pensione supplementare d'invalidità. Un'eccezione deve essere fatta e riguarda i docenti in attività di servizio o pensionati dopo il 1. gennaio 1948 che avevano compiuto i 65 anni di età entro il 30 giugno 1948. Queste persone non hanno diritto alla rendita federale vecchiaia. Alcune sono ancora in attività di servizio pur avendo diritto alla pensione. La riduzione dei Fr. 1.500.— per loro non ha alcuna ragione di essere fatta, motivo per il quale a questo ristretto gruppo di assicurati e depositanti a risparmio si chiede di poter incorporare nello stipendio assicurato a titolo d'integrazione del carovita l'effettivo 40 % dello stipendio. Non crediamo necessario spendere parole per giustificare la adozione del provvedimento di carattere generale. Se nei primi anni del dopoguerra era lecito coltivare speranze che il costo della vita volgesse a un graduale ribasso, oggi, passati cinque anni, tutto lascia prevedere che l'indice dei salari si manterrà sul livello attuale e che, se vi saranno delle fluttuazioni esse non potranno essere che di scarso rilievo.

PENSIONE SUPPLEMENTARE D'INVALIDITÀ

La deduzione dagli stipendi assicurati della quota fissa di Fr. 1.500.— in funzione di coordinamento con l'AVS, come abbiamo già detto, comporta la istituzione di una pensione supplementare d'invalidità. Questa pensione deve avere un finanziamento proprio perchè non abbia a gravare sul bilancio della Cassa. La formula da adottare ci è stata segnalata dai periti. La scala della pensione che proponiamo è basata sul sistema proposto per il personale federale, con una attenuazione per quanto concerne gli importi da concedere quale pensione. Infatti, facendo il caso dei coniugati, la pensione partirebbe da un minimo di Fr. 1.200.— per toccare il vertice più alto di Fr. 2.400.— a 65 anni di età con 20 anni di assicurazione, mentre in base alla nostra proposta il minimo è previsto in Fr. 1.000.— e il massimo in Fr. 1.800.—. Per anni di assicurazione si intendono quelli compiuti a contare dal 1. gennaio 1948, data d'entrata in vigore della legge sulla AVS. Per i celibi e le donne le pensioni sarebbero pari ai 5/8 di quelle spettanti ai coniugati.

Questa differenziazione ha il suo fondamento ed è determinata da un lato dal carattere sociale che si vuol conferire a detta pensione ispirandoci ai concetti che sono alla base dell'assicurazione federale vecchiaia e superstiti e dall'altro, per quanto riguarda le donne, dal maggior rischio d'invalidità che esse rappresentano per le Casse Pensioni, come appare dalle tabelle statistiche. Il finanziamento verrebbe assicurato mediante una tassa mensile di Fr. 5.— da parte degli assicurati e depositanti a risparmio e da un ugual contributo mensile da parte del datore di lavoro. Abbiamo voluto prevedere di mettere al beneficio della pensione supplementare d'invalidità anche i depositanti a risparmio in considerazione del fatto che trattasi di una pensione speciale in funzione di coordinamento con l'AVS. Come già affermato, questa pensione decorre unicamente per il periodo di tempo compreso dal giorno del pensionamento per invalidità al giorno in cui nasce il diritto alla rendita federale AVS. La scala delle pensioni è annessa al progetto di decreto legislativo. Le due tabelle accluse precisano per classi di stipendio il totale delle pensioni e le percentuali che le medesime rappresentano in rapporto allo stipendio compreso l'attuale carovita, l'una prima del compimento del 65.mo anno di età e l'altra dopo.

COORDINAMENTO DELLA CASSA PENSIONI DOCENTI CON L'AVS

La questione si deve ritenere già automaticamente risolta dalla legge federale 20 dicembre 1946.

CONSEGUENZE FINANZIARIE

Dai calcoli fatto dal perito risulterebbe per l'applicazione della riforma della legge sulla Cassa Pensioni docenti, senza tener nota di qualche misura per la quale è difficile calcolare la portata finanziaria, che lo sbilancio tecnico della Cassa al 1. gennaio 1950 si aggirerebbe sui Fr. 16.000.000.—. Non reputiamo il caso di entrare in particolari sui dati tecnici-assicurativi e ci limiteremo ad indicare quale sarà la spesa che dovrà fronteggiare lo Stato nel periodo di quattro anni.

		<i>Contributo d'aumento a carico Stato a carico Comuni</i>	
a)	per l'assicurazione degli aumenti di stipendio ai 464 docenti che al 1. settembre 1946 avevano oltre 40 anni di età	ca. Fr. 550.000.—	Fr. 90.000.—
b)	per l'incorporazione del carovita nello stipendio assicurato	» » 590.000.—	» 170.000.—
Totale		Fr. 1.140.000.—	Fr. 260.000.—
		<i>Aumento contributo annuo Stato Comuni</i>	
a)	per l'assicurazione degli aumenti ai 464 docenti (a far tempo dal 1. gennaio 1947)	Fr. 45.000.—	Fr. 8.000.—
b)	per l'incorporazione del carovita (dal 1. gennaio 1948)	» 44.400.—	» 10.600.—
c)	per l'assicurazione della pensione supplementare d'invalidità (dal 1. gennaio 1948)	» 43.400.—	» 10.400.—

Parte di contributi risultano già pagati al Fondo di stabilizzazione. La spesa a carico dei docenti è uguale a quella che debbono sopportare lo Stato e i Comuni, ad eccezione della tassa d'aumento dovuta dai docenti con più di 40 anni di età per l'assicurazione degli aumenti di stipendio derivanti dall'organico.

Complessivamente lo Stato sarà chiamato a versare alla Cassa Pensione un importo di Fr. 443.000.— oltre a Fr. 1.140.000.—, e cioè Fr. 1.583.400.— nel periodo di 4 anni. I Comuni, dal canto loro, nel medesimo periodo dovranno versare Fr. 355.000.—.

Avendo così cercato di chiarire per quanto possibile gli spinosi problemi sottoposti al vostro esame, vi invitiamo a dare la vostra adesione all'annesso disegno legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:

Galli

Il Cons. Segr. di Stato:

Bernasconi

*Pensione massima più supplemento per un coniugato di 60 anni di età,
dopo 35 anni di assicurazione alla Cassa Pensioni docenti*

Classe di stipendio	Stipendio più carovita	Guada- gno assi- curato	Pensione compreso supplemento d'invalidità dopo pagamento della tassa mensile per									
			2 anni		5 anni		10 anni		15 anni		20 anni	
			assoluto	%	assoluto	%	assoluto	%	assoluto	%	assoluto	%
I.	16.500	13.900	9.340	56,6	9.340	56,6	9.540	57,8	9.740	59,0	9.940	60,2
II.	14.250	11.800	8.080	56,7	8.080	56,7	8.280	58,1	8.480	59,5	8.680	60,9
III.	13.800	11.380	7.828	56,7	7.828	56,7	8.028	58,1	8.228	59,6	8.428	61,0
IV.	12.300	9.980	6.988	56,8	6.988	56,8	7.188	58,4	7.388	60,0	7.588	61,6
V.	11.850	9.560	6.736	56,8	6.736	56,8	6.936	58,5	7.136	60,2	7.336	61,9
Maestri di scuola maggiore 10 mesi	10.550	8.300	5.980	56,6	5.980	56,6	6.180	58,5	6.380	60,4	6.580	62,3
Maestri di scuola elem. 10 mesi	9.470	7.180	5.308	56,0	5.308	56,0	5.508	58,1	5.708	60,2	5.908	62,3

*Pensione massima più rendita AVS per un coniugato di 65 anni di età,
dopo 35 anni di assicurazione alla Cassa Pensioni docenti*

Classe di stipendio	Stipendio più carovita	Guada- gno assi- curato	Pensione più rendita AVS dopo la partecipazione all'assicurazione vecchiaia e superstiti per									
			2 anni		5 anni		10 anni		15 anni		20 anni	
			assoluto	%	assoluto	%	assoluto	%	assoluto	%	assoluto	%
I.	16.500	13.900	9.660	58,5	9.840	59,6	10.140	61,4	10.440	63,2	10.740	65,0
II.	14.250	11.800	8.400	58,9	8.580	60,2	8.880	62,3	9.180	64,4	9.480	66,5
III.	13.800	11.380	8.148	59,0	8.328	60,3	8.628	62,5	8.928	64,6	9.228	66,8
IV.	12.300	9.980	7.308	59,4	7.488	60,8	7.788	63,3	8.088	65,7	8.388	68,1
V.	11.850	9.560	7.056	59,5	7.236	61,0	7.536	63,5	7.836	66,1	8.136	68,6
Maestri di scuola maggiore 10 mesi	10.550	8.300	6.300	59,7	6.480	61,4	6.780	64,2	7.080	67,1	7.380	69,9
Maestri di scuola elem. 10 mesi	9.470	7.180	5.628	59,4	5.808	61,3	6.108	64,4	6.408	67,6	6.708	70,8

LEGGE

che modifica quella del 12 ottobre 1936 sulla Cassa Pensioni
del corpo insegnante del Cantone Ticino

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 4 luglio 1950 n. 245 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1.

Alla legge 12 ottobre 1936 sulla Cassa Pensioni del corpo insegnante del Cantone Ticino sono apportate le seguenti modificazioni e completazioni:

« Art. 8.

Nello stabilire lo stipendio assicurato di ciascun docente si tiene calcolo esclusivamente della somma pattuita nei rispettivi contratti, conformemente agli organici scolastici cantonali, comunali e degli enti morali di carattere pubblico, e dell'importo degli aumenti per cambiamento di classe o per anzianità di servizio stabiliti dalla legge e conseguiti prima del 50.mo anno di età.

I compensi speciali per direzione, le gratificazioni e gli altri introiti di carattere straordinario non sono computabili.

§ 1. La somma assicurata nell'anno in cui l'assicurato compie i 50 anni di età non è più suscettibile di aumento.

§ 2. In caso di aumento generale degli stipendi risultante da una modifica dell'organico, dovrà essere deciso con disposizione legislativa se e in quale misura l'aumento deve essere computato agli effetti della Cassa Pensioni ».

« Art. 12.

Lo Stato versa annualmente alla Cassa i seguenti contributi:

- a) il 5 % sugli onorari assicurati dai docenti delle scuole elementari;
- b) il 7 % sugli onorari assicurati dai docenti delle scuole secondarie, professionali, maggiori, delle maestre delle case dei bambini e dei corsi di economia domestica;
- c) un contributo unico uguale al 100 % degli aumenti di stipendio assicurato dai docenti di sua nomina.

Per i docenti delle scuole elementari e per le maestre delle case dei bambini versa lo stesso contributo per gli aumenti quadriennali e per la parte di stipendio a suo carico.

Lo Stato è autorizzato a valersi per i suoi contributi della rimanenza del sussidio federale alla scuola primaria, dedotta ogni anno la somma da destinare per contributi e sussidi ai Comuni.

I Comuni versano annualmente alla Cassa il 2 % dello stipendio assicurato dai rispettivi docenti di scuola elementare.

I Comuni, consorzi di Comuni o enti morali aventi scuole professionali o di altro ordine, dipendenti da essi direttamente ma sussidiate dallo Stato o dalla Confederazione, versano annualmente alla Cassa il 7 % della somma complessiva degli onorari assicurati dai docenti delle anzidette scuole partecipanti alla Cassa stessa.

I Comuni, consorzi di Comuni, le amministrazioni delle case dei bambini e gli enti morali versano un contributo unico uguale al 100 % degli aumenti

di stipendio assicurato dai docenti di loro nomina per la parte di onorario a loro carico e per gli aumenti per anzianità da loro accordati ».

« Art. 13.

Gli assicurati e i depositanti a risparmio pagano:

- a) una tassa di ammissione determinata in base all'età a norma della seguente scala:

<i>Età: anni</i>	<i>Tassa in % dello stipendio assicurato</i>
fino a 20 anni	6,—
da 20 a 21 »	6,50
» 21 a 22 »	7,—
» 22 a 23 »	7,50
» 23 a 24 »	8,—
» 24 a 25 »	8,50
» 25 a 26 »	9,—
» 26 a 27 »	9,50
» 27 a 28 »	10,—
» 28 a 29 »	10,50
» 29 a 30 »	11,—
» 30 a 31 »	11,50
» 31 a 32 »	12,—
» 32 a 33 »	13,—
» 33 a 34 »	14,—
» 34 a 35 »	15,—
» 35 a 36 »	16,—
» 36 a 37 »	17,—
» 37 a 38 »	18,—
» 38 a 39 »	19,—
» 39 a 40 »	20,—

- b) una tassa annuale del 7 % sullo stipendio assicurato;

- c) una tassa unica su ogni aumento di stipendio pari al 100 % dell'aumento.

La tassa d'aumento e la tassa di ammissione se superiore al 7,50 % sono pagabili in due annualità. Sul debito residuante decorreranno gli interessi del 5 % ».

« Art. 22.

Gli assicurati che abbiano superato l'età di 65 anni eentino almeno 35 anni di servizio attivo, saranno posti al beneficio della pensione indipendentemente dal loro stato di salute ».

« Art. 23 bis (nuovo).

La Commissione Amministrativa può decidere il pensionamento provvisorio di un assicurato, quando i rapporti medici o particolari circostanze di fatto lascino supporre che l'interruzione temporanea dell'insegnamento possa determinare la guarigione del docente invalido.

La durata del pensionamento provvisorio non può superare i 12 mesi entro il qual termine l'assicurato, previa nuova visita medica, dovrà essere dichiarato abile all'insegnamento oppure ritenuto invalido e pensionato in via definitiva.

Sono applicabili al pensionamento provvisorio le norme degli art. 23 e 24 nonché la riserva contemplata nell'art. 26 ».

« Art. 23 ter (nuovo).

L'assicurato che deve lasciare l'insegnamento per soppressione del posto o per mancata rielezione senza che vi sia colpa da parte sua, ha diritto alla pensione d'invalidità se ha almeno 30 anni di servizio e 55 di età.

Lo Stato versa la pensione sino al momento in cui il pensionato avrebbe avuto diritto per limite di età, in seguito la pensione verrà versata dalla Cassa ».

« Art. 28 lett. a) abrogata.

« Art. 31 (abrogato).

« Art. 43.

L'assicurata che si sposa riceve un'indennità pari al totale delle tasse annuali e per aumenti da lei pagate più il 25 % dei contributi versati per la sua assicurazione dai datori di lavoro ».

« Art. 45.

I membri del corpo insegnante elencati all'art. 6 che non possono essere ammessi alla Cassa Pensioni in qualità di assicurati sono iscritti nel gruppo dei depositanti a risparmio.

Essi sono tenuti al pagamento della tassa d'ammissione, della tassa annuale e di quella per aumenti di stipendio fissate dalle lettere b) e c) dell'art. 13.

La somma computabile nell'anno in cui il depositante a risparmio compie i 50 anni di età non è più suscettibile di aumento.

Lo Stato, i Comuni, consorzi di Comuni, le amministrazioni delle case dei bambini e gli enti morali versano per loro gli stessi contributi come per gli assicurati ».

« Art. 48.

Il depositante a risparmio che cessa dal servizio per licenziamento o per dimissioni prima di aver compiuto il 65.mo anno di età, riceve il rimborso delle tasse annuali e per aumenti da lui pagate senza interessi.

§. Il depositante a risparmio cessa a 65 anni il suo rapporto di impiego e riceve il rimborso del totale del suo conto di risparmio, interessi inclusi ».

« Art. 57 e 58 abrogati.

« Art. 57 (nuovo).

Agli assicurati e ai depositanti a risparmio che al 1. settembre 1946 avevano 40 o più anni di età vengono assicurati gli aumenti di stipendio derivanti dall'organico 29 ottobre 1946 e da successivi organici comunali entrati in vigore prima dell'inizio dell'anno scolastico 1949/50.

Sui detti aumenti di stipendio gli assicurati e i depositanti a risparmio sono tenuti a pagare la tassa d'aumento in base alla seguente scala:

<i>Età</i>	<i>Tassa in % dell'aumento</i>	<i>Età</i>	<i>Tassa in % dell'aumento</i>
da 40 a 41 anni	102	da 53 a 54 anni	136
» 41 a 42 »	104	» 54 a 55 »	140
» 42 a 43 »	106	» 55 a 56 »	144
» 43 a 44 »	108	» 56 a 57 »	148
» 44 a 45 »	110	» 57 a 58 »	152
» 45 a 46 »	112	» 58 a 59 »	156
» 46 a 47 »	114	» 59 a 60 »	160
» 47 a 48 »	116	» 60 a 61 »	164
» 48 a 49 »	118	» 61 a 62 »	168
» 49 a 50 »	120	» 62 a 63 »	172
» 50 a 51 »	124	» 63 a 64 »	176
» 51 a 52 »	128	» 64 a 65 e più anni	180
» 52 a 53 »	132		

Essi dovranno inoltre versare la tassa ordinaria del 7 % a conguaglio, senza decorrenza d'interessi.

La tassa d'aumento è pagabile in quattro rate annuali.

Per gli aumenti di stipendio sopra indicati il datore di lavoro è tenuto a pagare un contributo unico pari al 100 % dell'aumento e il contributo ordi-

nario del 7 % a conguaglio, nelle proporzioni fissate dall'art. 12. Il contributo per l'aumento è pagabile in quattro rate annuali».

« Art. 58 (nuovo).

Allo stipendio degli assicurati e dei depositanti a risparmio è aggiunto a titolo d'integrazione del carovita nello stipendio un importo pari al 40 % dello stipendio assegnato per l'anno scolastico 1947-48 diminuito di una quota fissa di coordinamento di Fr. 1.500.—.

In ogni caso però l'aumento effettivo dello stipendio assicurato deve essere di almeno Fr. 500.— sullo stipendio previsto dai rispettivi organici.

Per i docenti che al 30 giugno 1948 avevano già compiuto i 65 anni di età non si farà luogo alla diminuzione della quota di coordinamento.

Per l'aumento dello stipendio assicurato a dipendenza dell'integrazione del carovita i docenti verseranno una tassa d'aumento del 100 %.

Un contributo unico d'aumento pari alla tassa dovuta dai docenti sarà pagato dal datore di lavoro (Stato, Comuni o enti morali) nella proporzione stabilita dall'art. 12 regolante i contributi per gli aumenti di stipendio.

Le tasse e i contributi d'aumento sono pagabili in quattro annualità senza decorrenza d'interessi.

Sarà inoltre prelevata la tassa ordinaria del 7 % a conguaglio e il rispettivo contributo ordinario del datore di lavoro pure del 7 %.

L'integrazione del carovita nello stipendio per i docenti nominati a contare dall'anno scolastico 1950-51 verrà fatta fissando lo stipendio assicurato iniziale in ragione di quello di legge aumentato del 40 % e diminuito della quota di coordinamento di Fr. 1.500.—.

« Art. 59 (nuovo).

Le tasse versate dai docenti e i contributi pagati dal datore di lavoro al Fondo di stabilizzazione coi relativi interessi sono da accreditare alla Cassa Pensioni docenti.

I medesimi saranno iscritti alla partita dei singoli interessati e conteggiati in diminuzione delle tasse e dei contributi da pagare a conguaglio».

« Art. 60 (nuovo).

Per gli assicurati e i depositanti a risparmio che al 30 giugno 1948 non avevano ancora compiuto i 65 anni di età è istituita a far tempo dal 1. gennaio 1948 la pensione supplementare d'invalidità in funzione di coordinamento con l'AVS.

Per l'assicurazione della pensione supplementare d'invalidità i docenti sono tenuti a versare una tassa mensile di Fr. 5.—.

Per i docenti in attività di servizio già in carica al 1. gennaio 1948 l'obbligo del pagamento della tassa decorre da quella data.

Per i docenti nominati in seguito l'obbligo del pagamento della tassa ha inizio dal momento della nomina.

Un contributo pari alla tassa mensile di Fr. 5.— sarà versato dal datore di lavoro, rispettivamente dallo Stato per i docenti delle scuole cantonali, delle case dei bambini e dei corsi di economia domestica, in ragione di Fr. 3,50 al mese dallo Stato e di Fr. 1,50 al mese dai Comuni per i docenti delle scuole elementari, dai Comuni o dagli enti morali per i docenti delle scuole professionali o di altro ordine dipendenti direttamente da essi ma sussidiate dallo Stato o dalla Confederazione».

« Art. 61 (nuovo).

In caso d'invalidità la pensione supplementare alla quale hanno diritto gli assicurati e i depositanti a risparmio sposati è la seguente, calcolata in base all'età al momento del pensionamento e agli anni di servizio compiuti dopo il 1. gennaio 1948:

PENSIONE SUPPLEMENTARE PER CONIUGATI - IMPORTO ANNUO IN FRANCHI

[illegible]

Per le maestre e i celibi la pensione supplementare è ridotta ai 5/8.

La pensione supplementare d'invalidità viene pagata mensilmente e cessa al momento in cui viene corrisposta la rendita federale vecchiaia e superstiti.

Le tasse e i contributi pagati dal depositante a risparmio e dal suo datore di lavoro per l'assicurazione della pensione supplementare non vengono accreditati sul conto di risparmio.

Nel caso in cui ambedue i coniugi percepiscono una pensione da una Cassa Pensioni statale, ciascuno di essi ha diritto ai 5/8 della pensione supplementare.

Il diritto alla pensione supplementare d'invalidità è personale e non spiega alcun effetto sulla pensione dei superstiti; esso si estingue in caso di morte, dimissioni, licenziamento, mancata rielezione o esonero dell'insegnamento del docente.

L'assicurato o il depositante a risparmio che dopo essere uscito dalla Cassa riprende il servizio nelle cariche indicate all'art. 6 riacquista il diritto alla assicurazione della pensione supplementare d'invalidità fermo stante il pagamento della relativa tassa mensile e il versamento del contributo da parte del datore di lavoro ».

« Art. 62 (nuovo).

Ai pensionati dopo il 1. gennaio 1948 che non avevano 65 anni di età al 30 giugno 1948 è riconosciuto il diritto all'integrazione del carovita nello stipendio, ai sensi dell'art. 58.

Essi sono tenuti al pagamento della rispettiva tassa d'aumento fissata dall'art. 58 e al pagamento della tassa ordinaria del 7 % per il periodo dal 1. gennaio 1948 sino al giorno del pensionamento.

I relativi contributi sia d'aumento, sia ordinari, sono a carico dello Stato ».

« Art. 63 (nuovo).

Ai pensionati dopo il 1. settembre 1946 che avevano oltre 40 anni di età sarà computato l'aumento di stipendio derivante dall'organico 1946 e da successivi organici comunali dietro pagamento della relativa tassa d'aumento fissata dall'art. 57.

Il contributo d'aumento pari al 100 % dell'aumento stesso è a carico dello Stato.

Inoltre il docente e lo Stato dovranno versare la tassa e il contributo ordinario del 7 % ciascuno sull'aumento di stipendio che viene assicurato, almeno per un anno ».

« Art. 64 (nuovo).

Le tasse di cui il docente fosse in arretrato al momento del pensionamento saranno trattenute sulla pensione in rate non eccedenti il 25 % della pensione.

In caso di decesso di un assicurato che lascia superstiti con diritto alla pensione, le tasse arretrate saranno trattenute sulla pensione spettante ai superstiti nella misura massima del 25 % della pensione.

Le quote impagate ancora dovute dal pensionato che morisse senza lasciar superstiti aventi diritto alla pensione, sono condonate ».

« Art. 65 (nuovo).

Alle vedove e agli orfani di docenti assicurati o pensionati dopo il 1. settembre 1946, ammessi al beneficio della pensione nel periodo dal 1. settembre 1946 al momento dell'entrata in vigore del presente decreto sarà praticata la revisione della pensione in base alle seguenti disposizioni:

La nuova pensione verrà fissata tenendo conto della metà dell'aumento di stipendio che avrebbe potuto assicurare, se vivente, l'assicurato o il pensionato.

L'aumento di stipendio per l'integrazione del carovita può essere computato solo se l'assicurato o il pensionato deceduto era nato dopo il 30 giugno 1883.

Per l'assicurazione di questi aumenti non verranno prelevati nè tasse nè contributi ».

« Art. 66 (nuovo).

Le indennità di rincaro non sono più versate ai pensionati dopo il 31 dicembre 1947 ».

« Art. 67 (nuovo).

Il presente decreto entra in vigore trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone ed ha effetto retroattivo al 1. settembre 1946 e rispettivamente al 1. gennaio 1948.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e incompatibili e segnatamente l'art. 42 della legge 29 ottobre 1946 sugli stipendi dei docenti.

Il Consiglio di Stato è autorizzato a pubblicare il testo unico della legge sulla Cassa Pensioni del corpo insegnante del Cantone Ticino ».
